

Roma, il 30 settembre 2021

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine

Illustre Presidente,

il Decreto ministeriale n.144/2015 recante *Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247* è stato, come noto, in più parti integrato e modificato dal Decreto ministeriale n. 163/2020.

In fase di attuazione, il Consiglio Nazionale Forense ha inteso costituire un Comitato appositamente dedicato, il Comitato per le Specializzazioni forensi (*nominato con delibera n. 358 adottata nella seduta amministrativa del 19 febbraio 2021 - composto dalla sottoscritta, quale Presidente, e dai Consiglieri nazionali Francesco Caia, Francesco Greco, Carolina Scarano ed Emmanuele Virgintino*) cui sono state delegate le funzioni di istruttoria delle domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti. Il Comitato è coadiuvato dalla Dott.ssa Anna Mochi, funzionario, e dall'avv. Prof. Nicola Cirillo dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale.

Allo stato, il Comitato ha ricevuto numerose domande di inserimento nell'elenco dei avvocati specialisti che si riferiscono alla disposizione transitoria di cui all'art. 14, e che saranno sottoposte alla attenzione della Commissione i cui componenti sono stati designati alla seduta amministrativa del 16 aprile 2021, che provvederà ad organizzare le sessioni di svolgimento della prova scritta e successivamente di quella orale, suddivise per settori di specializzazione.

Le domande già pervenute aventi ad oggetto l'inserimento nell'elenco degli avvocati degli specialisti dei dottori di ricerca saranno

invece valutate dal Consiglio Nazionale in occasione delle sedute amministrative già calendarizzate; le domande già pervenute e che si riferiscano al conseguimento del titolo per comprovata esperienza ai sensi dell'art. 8 saranno sottoposte al vaglio della relativa Commissione Ministeriale, allorquando utilmente designata, alla quale il Comitato inoltrerà le domande con la documentazione allegata fissando le date dei colloqui di verifica.

Le istanze dovranno pervenire al Comitato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (specializzazioni@pec.cnf.it) deve essere utilizzata al sol fine di inoltrare al Comitato le domande di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti e la documentazione allegata. L'indirizzo di posta elettronica ordinaria (specializzazioni@consigionazionaleforense.it) potrà essere utilizzata per ogni altra comunicazione che non riguardi le domande (ad esempio richieste di quesiti o chiarimenti).

L'invio delle domande e della documentazione ad esse allegata attraverso la posta elettronica certificata è limitato al tempo necessario per realizzare la piattaforma gestionale dedicata e per la cui fattibilità è già stato dato incarico ad una società di prodotti informatici.

Con riguardo alle produzioni documentali, è necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati alla allegazione del mero frontespizio.

Ciò per diversi ordini di ragioni: ai sensi dell'art. 8 comma è indispensabile ai fini della valutazione della rilevanza dell'incarico, della sicura riferibilità al richiedente, anche alla luce del comma 2 della norma richiamata, che prevede espressa deroga al numero degli incarichi nel caso di questioni particolarmente rilevanti.

E' già stata rappresentata la possibilità di anonimizzare la documentazione attraverso l'oscuramento dei dati anagrafici, qualora ciò non fosse sufficiente, è possibile anche oscurare le parti relative alla

descrizione del fatto, purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata.

Con riguardo al procedimento da seguire, come già segnalato, la domanda deve essere inoltrata dal richiedente esclusivamente al Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritto; è auspicabile che ogni Consiglio si doti di una pec dedicata.

Per quanto concerne le tempistiche relative alla eventuale richiesta di integrazioni e all'inoltro al Consiglio Nazionale della domanda, si ritiene applicabile - in quanto non diversamente stabilito da altra fonte normativa di settore - l'art. 2 della legge 241/90 che al secondo comma stabilisce che (ove non diversamente previsto), il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 30. Il termine è interrotto, a norma dell'art. 10-*bis* del richiamato testo normativo, nel caso di richiesta di integrazione documentale. Il Consiglio dell'Ordine, anche attraverso una Commissione appositamente nominata, verifica la regolarità formale della domanda il cui controllo deve avere ad oggetto: la autocertificazione dei requisiti soggettivi come da format allegati, la relazione illustrativa e la documentazione comprovante la natura dell'incarico e la questione giuridica affrontata. Esemplicativamente potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., verbali di udienza, atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione della coerenza dei titoli con la domanda di inserimento nell'elenco degli specialisti.

Per la materia stragiudiziale: (previa anonimizzazione) anche ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la controparte o terzi, scritture private, contratti, ecc. Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all'elenco degli specialisti, la partecipazione a convegni, fatta eccezione per i corsi formativi di cui all'art. 7 per i quali è espressamente prevista modalità di conseguimento del titolo.

Il Consiglio dell'Ordine o la Commissione a ciò deputata dovrà deliberare la regolarità formale della domanda e inoltrarla, unitamente ai necessari allegati, al Comitato per le specializzazioni del Consiglio Nazionale.

Il potere/dovere dei Consigli dell'Ordine di richiedere integrazioni è da intendersi esteso a tutte le domande di inserimento (corsi, comprovata esperienza, dottorato di ricerca), fermo restando che detto potere deve ritenersi limitato alla verifica della regolarità formale della domanda, escludendosi qualsiasi accertamento nel merito della rilevanza dell'incarico, rimessa esclusivamente alle Commissioni di cui agli artt. 8 e 14 ed al Consiglio Nazionale per quanto riguarda i dottori di ricerca. Il Consiglio dell'Ordine dovrà pertanto limitarsi a verificare l'esistenza della autocertificazione dei requisiti soggettivi, la allegazione della relazione illustrativa e della documentazione che il richiedente abbia ritenuto di produrre in quanto riconducibile all'istante.

La domanda, ancorché incompleta all'esito delle eventuali integrazioni richieste, dovrà comunque essere inoltrata al Comitato per le determinazioni conseguenti, non essendo prerogativa dei Consigli territoriali l'emanazione di atti di natura provvedimentoale nell'ambito delle specializzazioni.

Si segnala altresì che: quanto agli incarichi, non è possibile computare le difese di ufficio, al contrario, è possibile computare gli incarichi ricevuti di natura giudiziaria; quanto al numero degli incarichi computabili, atteso che l'art. 8, comma 1, lettera b) fa riferimento alla trattazione dell'incarico e non al semplice conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.).

Da ultimo Vi informo che il Comitato intende costituire una **rete di referenti** composta da Consiglieri degli Ordini territoriali. A tale

scopo, con separata comunicazione, la Dott.ssa Mochi invierà il relativo modulo per la indicazione. Lo strumento della rete dei referenti, sperimentato per settori rientranti in altri compiti istituzionali degli Ordini (difesa di ufficio, ad esempio), ha lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e chiarimenti.

Con i migliori saluti

Cons. Avv. Giovanna Ollà

Presidente del Comitato CNF per le specializzazioni forensi

